

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

**Vista** la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**Vista** la Decisione 2005/734/CEE e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** l'Ordinanza 26 agosto 2005 del Ministro della salute, così come modificata dalla Ordinanza 19 ottobre 2005 concernente il divieto di utilizzo di richiami vivi per la caccia agli uccelli;

**Vista** l'Ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti dall'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

**Visto** il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali";

**Visto** l'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

**Vista** la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, "Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne";

**Visto** l'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che attribuisce alle Province la disciplina della detenzione di fauna a scopo di richiamo;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 1988, n. 3087, concernente l'attività di inanellamento di uccelli vivi di cattura e di allevamento appartenenti alla fauna selvatica attribuita alle Province;

**Vista** l'Ordinanza 1 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la quale è stata disposta la deroga al divieto di utilizzo ai fini venatori di richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi previsto, nell'ambito delle misure di prevenzione della diffusione del virus influenzali H5-H7, con Ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, prorogata dall'Ordinanza ministeriale 21 dicembre 2007;

**Visto** il "Protocollo operativo decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006" costituente allegato A alla suddetta Ordinanza 1 agosto 2008 e della quale fa parte integrante e sostanziale, che prevede in capo alla Regione, alle Province alle Aziende Sanitarie, all'Istituto zooprofilattico, ai cacciatori possessori o detentori di richiami vivi, una serie di adempimenti di varia natura finalizzati a scongiurare il rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici utilizzati come richiami nella pratica venatoria;

**Ritenuto** opportuno adottare un atto ricognitivo per l'applicazione della citata Ordinanza in considerazione della complessità dei suoi contenuti e della pluralità dei soggetti coinvolti;

**Visto** l'articolo 40, comma 4 della legge regionale 9.01.2006, n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia", ai sensi del quale gli uffici della Regione, al fine di raccordare la propria attività amministrativa con quella degli enti locali, possono costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di esperti della Regione e degli enti locali;

**Considerato** che, al fine di focalizzare le funzioni amministrative esercitate, in

data 27 agosto 2008 si è svolto un incontro tecnico tra i referenti del Servizio tutela ambienti naturali e fauna, del Servizio sicurezza alimentare igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, delle Aziende per i Servizi Sanitari (ASS) n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa friulana", delle sedi decentrate di Pordenone e di Udine dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe, sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria) e delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;

**Visto** il testo predisposto congiuntamente dalla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali e dalla Direzione Centrale salute e protezione sociale;

**Ritenuto** di approvare l'"Atto ricognitivo per l'applicazione dell'Ordinanza 1 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali" nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e di inoltrare il medesimo, per gli adempimenti di rispettiva spettanza, a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'Ordinanza ministeriale, già individuati in sede di convocazione dell'incontro tecnico;

**Su proposta** congiunta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale;

La Giunta regionale all'unanimità

#### **delibera**

- 1.** di adottare l'"Atto ricognitivo per l'applicazione dell'Ordinanza 1 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
- 2.** di trasmettere il citato Atto ricognitivo alle Aziende per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa friulana", alle sedi decentrate di Pordenone e di Udine dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e alle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- 3.** la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.